



Ufficio
Amministrativo

COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 – tel. 0984968005 – fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 – 01672950787

Sito web: www.comune.malito.cs.it – info: amministrativo@comune.malito.cs.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO – Biennio 2024/2025

VISTO l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello;

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici popolari di corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande indirizzate al Sindaco, dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto ufficio entro e non oltre il 31 Luglio del corrente anno.



Il Sindaco
Dott. Francesco Mario De Rosa

=====

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287

Art. 9 -Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 -Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 -Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.